

COPIA



COMUNE DI DRONERO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: **ISTANZE PER IL RIANTAMENTO DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO, ART. 992 DEL CODICE CIVILE. PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.**

L'anno millenovecentottantuno addi
~~orente~~ del mese di ~~MARZO~~
alle ore 14.30 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale in seduta pubblica ~~ordinaria~~ straordinaria di
prima convocazione.

Sono presenti i signori:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) - CONTE Rag. Enrico | 11) - BELTRITTI Per. Stefano |
| 2) - VORGNANO Cav. Carluccio | 12) - BONO Giov. Battista |
| 3) - ARRIGO Dr. Giovanni | 13) - BRIGNONE Giuseppe |
| 4) - MAURO Emanuele Oscar | 14) - GIANTI Geom. Venanzio |
| 5) - REBUFFO Dr. Sergio | 15) - GOLE' Giancarlo |
| 6) - BIMA Geom. Diego | 16) - OLIVERO Arch. Piero Osvaldo |
| 7) - MENARDI Giov. Battista | 17) - PEROTTI Prof. Giuseppe |
| 8) - ALLIONE Bruno | 18) - POMERO Giov. Battista |
| 9) - ALLIONE Don. Luciano | 19) - REINERI Per. Franco |
| 10) - BELLINO Eugenio | 20) - STARINO Dott. Italo |

Sono assenti i signori:

~~1) Rebuffo dr. Sergio~~
~~2) Allione Bruno~~
~~3) Allione dr. Luciano~~

Con l'intervento e l'opera del Signor Cav. GIACOMO PIRA - Segretario Generale del Comune.

Il signor CONTE Rag. Enrico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione

Relazione di pubblicazione
CITTÀ DI DRONERO

Publicato il presente a quest'elb
pretorio il 5 APR. 1961
giorno (festivo - di mercato) senz
opposizioni.

IL SEGRETARIO

F.to: Giacomo Pira

Inviato al CO. RE. CO.

il 5/4/1961

Prot. N. 1955

Ricevuto al Co. Re. Co.

il 7-4-61

n. 2960

Divenuto esecutivo

il 28-4-61

a sensi art. 60 legge 10/2/
1955 n. 62.

Il Segretario

Giacomo Pira

DISTANZE PER IL PIANTAMENTO DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO. ART. 892 DEL CODICE CIVILE. PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

Riferisce il sig. Presidente:

Nell'anno 1976 il Consiglio Comunale si era occupato delle distanze per il piantamento degli alberi di alto fusto, al fine di addivere ad una modifica del regolamento di polizia rurale, in deroga alle norme dell'art. 892 del Codice civile.

Dopo ampia discussione, con verbale n° 50, il Consiglio deliberava di soprassedere ad ogni decisione sull'argomento e di rinviare gli atti alla Commissione Consultiva per l'Agricoltura, per approfondire l'argomento e formulare proposte al Consiglio stesso.

E' noto che le Commissioni Consultive non hanno più funzionato e che il problema non è stato risolto per cui la situazione è rimasta immutata e cioè quella disposta con verbale consiliare n° 1 del 16/1/1956, che stabiliva, in deroga all'art. 892 del Codice Civile, ml. 3 dal confine del vicino per il piantamento a filare unico lungo le strade, gli argini dei fiumi o dei torrenti, delle ripe di canali, bealere o rogge, e ml. 7 dai confini di terreni coltivati (prati o campi) per i piantamenti a filare o a bosco.

Da più parti è stato nuovamente sottolineata la necessità di meglio adeguare alle esigenze della produzione agricola l'impianto di essenze forestali di alto fusto ed a rapido accrescimento (in particolare pioppi), per cui la Giunta, interprete delle giuste istanze dei coltivatori diretti interessati, sottopone all'attenzione del Consiglio l'opportunità di introdurre nel regolamento di polizia rurale alcune modifiche in materia, in deroga alle norme dell'art. 892 del Codice civile, analogamente a quanto è già stato fatto in molti Comuni della Provincia.

Il problema è comune in alcune zone delle frazioni Ricogno, Pratavecchia e Monastero, specialmente laddove sono praticate colture intensive.

In questi casi, particolarmente, le essenze forestali a rapido accrescimento, poste a dimora a distanza troppo ridotta, sono di grave pregiudizio alle coltivazioni finite, perché sottraggono alle stesse luce e, con l'apparato radicale notevolmente espanso, elementi fertilizzanti ed acqua.

La Giunta, pertanto, propone di stabilire quanto segue:

- La maggior distanza, in deroga al disposto dell'art. 892 del Codice civile, per impianti di pioppi ed alberi di alto fusto, esclusi quelli da frutto, dai confini dei beni privati, nel territorio del Comune, è fissata come segue:
- metri tre per piantagioni a vivaio. Le piantine costituenti il vivaio dovranno comunque essere rimosse entro quattro anni dalla loro messa a dimora;
- metri dieci per filare unico di piante, le quali dovranno essere ad una distanza fra loro non inferiore a metri sei;
- metri dodici per piantagioni di tipo intensivo, con l'intesa che per "intensivo" si intendono due o più file;
- metri quindici dalle case di civile abitazione, stalle, capannoni, rimesse, ecc.

E' permessa, com'è consuetudine, la permanenza di piante lungo i canali, purché a regime ceduo o a capitozzo, purché il taglio periodico non superi i cinque anni.

Sono fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano distanze diverse da quelle sopra indicate.

Il confine deve essere sempre inteso tra proprietà private, anche se non contigue, come nel caso di interposta proprietà pubblica (strade, canali, ferrovia, ecc.).

Per la messa a dimora di piante nei giardini e nei cortili compresi nel centro abitato, come risulta perimetrato dagli strumenti urbanistici in vigore, si osservano le distanze minime previste dall'art.892 del Codice Civile.

Provveda il Consiglio in merito, per i provvedimenti di competenza, nell'interesse della categoria degli agricoltori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sig. Presidente;

Vista la citata deliberazione consiliare n.1 del 16.1.1956;

Richiamata la circolare prefettizia 16.7.1953, n.27785, Div.III, riguardante l'oggetto in discussione;

Ritenuto di poter accogliere le proposte della Giunta, perchè si verificano nel territorio di questo Comune quelle particolari esigenze che giustificano la modifica delle distanze previste dall'art.892 del codice civile;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

A) di inserire fra le norme del Regolamento di Polizia Rurale, in sostituzione di quelle adottate con verbale consiliare n.1 del 16.1.1956, che viene revocato, le seguenti, a titolo di modifica delle distanze previste dall'art.892 del Codice Civile, per il piantamento di alberi di alto fusto:

"La maggior distanza dai confini dei beni privati per impianti di pioppi ed alberi di alto fusto, esclusi quelli da frutto, in deroga al disposto dell'art.892 del Codice Civile, nel territorio del Comune di Dronero è fissata come segue:

1) Piantagioni a vivaio - Metri 3 (tre)-

Le piantine costituenti il vivaio dovranno essere rimosse entro quattro anni dalla loro messa a dimora.

2) Filare unico di piante - Metri 10 (dieci)-

Le piante dovranno essere ad una distanza fra loro non inferiore a 6 metri.

3) Piantagioni di tipo intensivo - Metri 12 (dodici)-

Per "intensivo" si intendono due o più file.

4) La distanza dalle case di civile abitazione, stalle, capannoni, rimesse, ecc. è stabilita in metri 15 (quindici).

5) E' permessa la permanenza di piante lungo i canali, com'è consuetudine, purché a regime ceduo o a capitozzo, purché il taglio periodico non superi i cinque anni.

6) Sono fatti salvi gli accordi tra le parti per prevedere distanze diverse da quelle sopra indicate.

7) Il confine dovrà sempre essere inteso tra proprietà privata, anche se non contigue, come nel caso di interposta proprietà pubblica (strade, canali, ferrovia, ecc.).

8) per la messa a dimora di piante nei giardini e nei cortili compresi nel centro abitato, come risulta perimetrato dagli strumenti urbanistici in vigore, si osservano le distanze minime previste dall'art.892 del Codice Civile".

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
dalla Giunta Municipale in seduta del - 3 APR 1981 con atto n. 193
per delega avutane.

IL PRESIDENTE

F.to Rag. Enrico Conte

Il Membro Anziano

F.to Carluccio Dorgnano


Il Segretario

F.to Cav G. Gira

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

Dronero, li - 3 APR. 1981

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Gira', written over the printed name 'IL SEGRETARIO GENERALE'.